

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

“Applausi Vip Roma - Organizzazione di Volontariato”

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede legale

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, con sede legale nel Comune di Roma nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, avente la denominazione: “Applausi Vip Roma – Organizzazione di Volontariato”, ovvero in forma abbreviata “Applausi Vip Roma – ODV”.

1.2 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è obbligatorio, ai sensi di legge.

1.3 L’eventuale variazione della sede sociale all’interno dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo ed attività dell’Associazione

2.1 L’Associazione è una libera associazione non riconosciuta, democratica, apolitica, apartitica, laica, senza finalità di lucro, con finalità sociali ed umanitarie, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo II, Capo III, articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento interno; essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come meglio di seguito specificato.

2.2 L’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via principale o esclusiva, prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge

8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale

di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art.

6 del Codice, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice.

2.4 Le attività dell'Associazione hanno per oggetto:

a. istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che, previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, ecc.;

b. attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;

c. sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;

d. sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo.

2.5 L'Associazione promuoverà e realizzerà le seguenti attività:

a. programmazione, gestione ed organizzazione di attività culturali, congressuali, ricreative, sportive e formative volte allo sviluppo della multiculturalità in Italia;

b. organizzazione di iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;

c. realizzazione e diffusione di edizioni di stampa periodiche e non,

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

pubblicazione di opere di carattere divulgativo;

d. realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

2.6 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad altri enti, associazioni o federazioni sia nazionali che internazionali che svolgono finalità assistenziali della stessa natura di quelle previste nel presente Statuto, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; tuttavia, essa dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali, politiche e religiose.

2.7 L'Associazione aderisce alla "Vip Italia" ODV di cui fa propri i valori ed i principi e, previa autorizzazione di quest'ultima, ne utilizza il relativo marchio registrato "Vip". In dipendenza di ciò essa acquisisce, per sé stessa e per i suoi associati, i diritti e gli obblighi conseguenti.

Articolo 3 – I Soci

3.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

3.2 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6.

3.3 I Soci sono tutti gli associati che una volta ammessi hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, hanno diritto di voto sia attivo che passivo, sono tenuti a pagare la quota associativa e al rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Sono altresì soci gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

che condividono ed accettano le finalità e le norme del presente Statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3.4. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato, numero minimo stabilito dal Codice.

3.5 I soci con la domanda di ammissione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun socio in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo.

3.6 Le comunicazioni ufficiali dell'Associazione avvengono tramite posta elettronica agli indirizzi che verranno debitamente comunicati a tutti i Soci dal Direttivo ; e/o tramite la piattaforma informatica ufficiale di "Vip Italia" ODV (*vippity*). In casi di estrema urgenza le comunicazioni possono essere anticipate in via telefonica, ma successivamente dovranno avere debita formalizzazione tramite invio di posta elettronica.

Articolo 4 – Iscrizione all'Associazione

4.1. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel Libro Soci.

4.2. L'iscrizione all'Associazione implica per tutti gli associati l'accettazione del presente Statuto ed è a tempo indeterminato, salvo recesso.

4.3. L'iscrizione all'Associazione implica anche l'accettazione del Regolamento Interno.

Articolo 5 - Modalità di ammissione dei Soci

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

5.1 Chi intende aderire all'Associazione come Socio/persona fisica, o come Socio/Ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve presentare domanda di iscrizione ed obbligarsi all'osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, nonché eseguire il versamento della quota associativa annuale.

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

5.3 La richiesta di adesione deve essere presentata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare la relativa approvazione entro i due mesi successivi.

5.4 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto, tramite comunicazione per posta elettronica, all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato entro 15 (quindici) giorni ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

5.5 Possono presentare la domanda per divenire socio dell'Associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono ed accettano finalità e norme del presente Statuto; e la persona fisica, maggiore di età, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale, la quale è stata ammessa a svolgere o ha svolto il corso base di clownterapia organizzato dalla stessa Associazione e/o da una associazione appartenente alla Vip Italia ODV, previo colloquio selettivo con rappresentanti dell'Associazione.

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

5.6 Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5.7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.8 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

5.9 Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Articolo 6 - Diritti e Doveri dei Soci

6.1 I soci, in regola con il pagamento delle quote associative annuali e nei limiti e modi indicati nel Regolamento Interno, hanno:

- a. il diritto di partecipare alla vita associativa;
- b. il diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. il diritto di accedere alle cariche associative;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

d. il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

e. il diritto di frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;

f. il diritto di versare la quota associativa annuale.

g. il diritto di esaminare i libri sociali .

6.2 I Soci sono, in ogni caso, tenuti a:

a. osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

6.3 In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire, a seconda della gravità del comportamento, ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e sospensione.

Nel caso in cui il comportamento sia di gravità tale da rientrare nelle ipotesi di cui al successivo art. 7.3, il Consiglio Direttivo potrà presentare una proposta di esclusione dall'Associazione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi del successivo art. 7.5

6.4 Fermo restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

6.5 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. I componenti degli organi associativi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni da inviarsi per posta ordinaria o posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

7.1 La qualità di Socio/persona fisica si perde per:

- a. morte;
- b. morosità;
- c. recesso;
- d. esclusione.

La qualità di Socio/Ente del Terzo settore o senza scopo di lucro si perde per:

- e. scioglimento
- f. esclusione.

7.2 Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare – in forma scritta, tramite comunicazione per posta ordinaria o per posta elettronica - la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

7.3 Perdono la qualità di Socio per “Esclusione” coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o del regolamento interno; che tengano comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; che danneggino l'immagine e/o la reputazione dell'Associazione; che, in qualunque modo, arrechino danni morali o

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

materiali all'Associazione.

7.4 Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto - tramite comunicazione per posta ordinaria o per posta elettronica - al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente al momento della prima Assemblea utile.

7.5 La perdita di qualità dei soci nei casi sub a), b), c), e) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di esclusione sub d) f), invece, la delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata durante la prima Assemblea Straordinaria utile.

7.6 La perdita della qualità di Socio per le cause di cui al precedente articolo 7.1 ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione, inviata per posta elettronica dal Consiglio Direttivo al Socio - o, per posta tradizionale, ai suoi aventi causa nell'ipotesi di cui all'art. 7.1 (a) all'ultimo indirizzo conosciuto del Socio - del provvedimento, ratificato dall'organo competente, che deve contenere le motivazioni per le quali la perdita di qualità di Socio sia stata deliberata.

7.7 Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

d. il Vice-Presidente;

e. il Segretario;

f. il Tesoriere;

g. l'Organo di controllo e l'organo di revisione

L'Organo di controllo e l'organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice.

8.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

8.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.4 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

9.2 L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

- | | |
|-----|--|
| a. | approva i bilanci consuntivo e preventivo; |
| b. | nomina i componenti del Consiglio Direttivo; |
| c. | revoca i componenti del Consiglio Direttivo; |
| d. | delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; |
| e. | delibera sugli atti gestori espressamente rimessi alla competenza dell'assemblea dal Consiglio Direttivo; in tal caso, la competenza gestoria relativamente a tale atto è da intendersi esercitata ad ogni fine da parte della stessa Assemblea. |
| f. | cura l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice; |
| g. | delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; |
| h. | approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; |
| 9.3 | L'Assemblea Straordinaria delibera: |
| a. | sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; |
| b. | sull'esclusione di un Socio al fine di ratificare l'operato del Consiglio Direttivo per le ipotesi di cui ai precedenti artt. 6.3. e 7.5; |
| c. | sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; |
| d. | ogni altra materia ad essa deferita dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci che ne richiedono la convocazione. |
| 9.4 | Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di n. 2 (due) deleghe. |

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

9.5 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria è, invece, convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda di tanti soci ordinari che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto gli argomenti da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.

9.6 La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria si effettua ai soci regolarmente iscritti almeno 14 (quattordici) giorni prima, mediante comunicazione per posta ordinaria e/o posta elettronica (e-mail) contenente: la data stabilita, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.7 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

9.8 Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

9.9 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

è presente o rappresentata per delega la maggioranza dei soci iscritti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

9.10 Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria si applicano i quorum previsti per l'Assemblea Ordinaria, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. l'esclusione del Socio;
- c. lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Per i punti sub a) e b) è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per il punto sub c) è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

9.11 Le votazioni avverranno per appello nominale e/o per alzata di mano o, se richiesta da almeno un terzo dei soci presenti, per votazione segreta, ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo Sono escluse le votazioni per acclamazione.

9.12 Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

9.13 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti fra i soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea Ordinaria precedente a quella di nomina.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.4 E' convocato tramite posta elettronica e/o tramite piattaforma *vippity*, dal Presidente, almeno tre volte all'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

10.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b. adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività della Associazione;

c. elaborare il programma delle attività future dell'Associazione;

d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

e. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

f. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

g. deliberare sull'ammissione all'Associazione di nuovi soci;

h. predisporre e/o modificare e/o integrare i regolamenti interni che di volta in volta si renderanno necessari;

i. conferire incarichi di collaborazione esterna;

j. predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

k. proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

l. deliberare in merito al rimborso delle spese documentate;

m. deliberare gli importi delle quote di ingresso e delle associative annuali per i Soci, che vengono successivamente ratificati dalla prima Assemblea utile;

n. deliberare gli importi di eventuali contributi straordinari che vengono successivamente ratificati dalla prima Assemblea utile;

o. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;

p. convocare l'Assemblea dei Soci;

q. provvedere all'invio delle comunicazioni inerenti all'ammissione e all'esclusione dei Soci.

r. provvedere sull'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 6.3, 7.3. e 7.5.;

s. nominare il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e ogni altra carica funzionale delegata alle attività associative;

t. prendere in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

all'Assemblea;

u. deliberare l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei membri o del Presidente che abbia totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

10.6 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili nel tempo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo:

- entro 3 (tre) mesi dall'elezione viene sostituito dal Socio che nella graduatoria elettorale ha riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto;

- dopo i predetti 3 (tre) mesi vengono indette nuove elezioni alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci, e qualora il Consigliere uscente non fosse disponibile a rimanere in carica fino alla nomina del nuovo consigliere, il Consiglio Direttivo - al fine di garantire la corretta prosecuzione delle attività - opererà anche con meno componenti. Se opportuno, per la gestione di questa fase e anche successivamente - fino a nuova nomina potranno essere ridistribuite le varie cariche all'interno del Consiglio Direttivo. I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

10.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

10.8 Sono attribuiti al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria amministrazione.

10.9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei consiglieri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10.10 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

10.11 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 11 – Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti tra i consiglieri che si rendono disponibili ed è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

11.2 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

11.3 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio Stesso.

11.4 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi di eccezionale necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dei regolamenti e dello Statuto, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità.

11.6 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 12 – Vice-Presidente

12.1 Il Vice-Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

12.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Segretario

13.1 Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige le funzioni inerenti la gestione della segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

13.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

13.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci all'Associazione.

Articolo 14 – Tesoriere

14.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

Articolo 15 - I Consiglieri

15.1 I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

15.2 Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, ed esecutivi, anche temporanei. Tali incarichi, in ogni caso, non potranno prevedere facoltà di spesa e/o assunzione di impegni da parte dell'Associazione.

Articolo 16 - Gratuità degli incarichi

16.1 Tutte le cariche dell'Associazione, ad eccezione di quelle relative all'Organo di controllo e all'organo di revisione le quali possono essere remunerate, sono gratuite. E' consentito esclusivamente un rimborso delle spese documentate, previa autorizzazione del Direttivo, per attività inerenti l'Associazione e nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione ai sensi di quanto previsto dal

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

Regolamento Interno.

Articolo 17 - Libri dell'Associazione

17.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro Soci all'Associazione.

17.2 I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e ss.) in caso di dati personali, sensibili e/o giudiziari ivi contenuti. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18 – Patrimonio

18.1 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a. dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dai soci;
- b. da beni mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c. dai contributi facoltativi dei propri associati;
- d. dai contributi dei sostenitori;
- e. da contributi, erogazioni, donazioni di modico valore di terzi;
- f. da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni degli associati o dei terzi.

18.2 I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di iscrizione e delle quote associative annuali, ratificate dall'Assemblea a fronte della Delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce il relativo importo, e da eventuali contributi straordinari, ratificati dall'Assemblea a fronte della Delibera del Consiglio

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

Direttivo che ne stabilisce i relativi importi.

18.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 - Bilancio consuntivo e preventivo

19.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

19.2 Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

19.3 Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

19.4 I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, questo perché possano essere messi a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

19.5 Le scritture contabili ed il bilancio devono essere redatti, tenuti e conservati

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 87 del Codice. Il Consiglio Direttivo

documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di

interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

19.6 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del Codice , deve essere redatto

il bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

Articolo 20 - Avanzi di gestione

20.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale

durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altri

Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro Onlus che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

20.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione,

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Articolo 21 – Estinzione e Scioglimento dell'Associazione

21.1 L'Associazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per espressa deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

- per venuta meno di tutti i Soci;

- quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile.

21.2 Inoltre, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea

dei Soci.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal giorno di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 22 – Rinvio

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.